



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



CIRCOLARE N. 12/D

Protocollo: 61337/RU

Roma, 30 aprile 2009

Rif.: Vs.

Allegati: 2

Alle Direzioni Regionali
dell'Agenzia delle Dogane
LORO SEDI

e, per conoscenza:

All' Area centrale Verifiche e Controlli
Tributi Doganali e Accise,
Laboratori Chimici
SEDE

All' Area centrale Gestione Tributi
e Rapporto con gli utenti
S E D E

All' Area centrale Affari Giuridici e
Contenzioso
S E D E

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Politiche Antidroga
Via della Vite, n.13
00187 - Roma

Al Ministero dei Trasporti
Dipartimento per la navigazione ed il trasporto
marittimo ed aereo
V.le dell'Arte 16
00144 ROMA

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Via Molise n.2
00187 Roma
Commercio Internazionale
Viale Boston 25
00144 ROMA

All'Istituto Nazionale per il Commercio Estero
Via Liszt, 21
00144 - ROMA

UFFICIO ANTIFRODE CENTRALE

Ufficio sviluppo e coordinamento operativo

00143 ROMA, Via Mario Carucci,71 – Telefono +39 (0)6.5024.6573 – Fax +39 (0)6.5095.7300 - e-mail: dogane.antifrode@agenziadogane.it

All'Associazione dei Porti Italiani
Corso Rinascimento, 24
00186 ROMA
Fax 066876550

Alla Confederazione Generale
dell'Industria Italiana
V.le dell'Astronomia, 30
EUR – ROMA
Fax 065903684

Alla Confederazione Generale
Italiana del Commercio e del Turismo
Via G. G. Belli, 2
ROMA
Fax 065809425

All'Unione Italiana delle
Camere di Commercio Industria
Agricoltura e Artigianato
Piazza Sallustio, 21
ROMA
Fax 0678052346

Alla Confederazione Generale del Traffico
e dei Trasporti
Via Panama, 62
ROMA
Fax 068415576

Al Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri Doganali
Via XX Settembre, 3
00187 - ROMA
Fax 0642004628

Alla Federazione Nazionale degli
Spedizionieri Italiani
ROMA
Fax 0642004628

All'Assiterminal
Associazione Italiana Terminalisti Portuali
Via Felice Romani, 8
GENOVA
Fax 0108313528

All'Associazione Nazionale
Commercio Estero (A.N.C.E.)
Corso Venezia, 47/49
MILANO
Fax 027750385

Alla Fedespedi
Via E. Cornalia 19
MILANO
Fax 0267072285

Alla Camera di Commercio
Internazionale – Sezione Italiana
Via XX Settembre, 5
ROMA
Fax 064882677

All'Anasped
Via Londra 7/9
SEGRATE (MI)
Fax 0226929189

All'Assocad
Via Traversa, 3
LIVORNO
Fax 0521229575

All'Assologistica
Via Cornalia n. 19
MILANO
Fax 0266714245

OGGETTO: Precursori di droga - Regolamento (CE) n. 297/2009 della Commissione dell'8 aprile 2009 - Modifica dell'Allegato IV del Regolamento (CE) n. 1277/2005.

Di seguito e con riferimento alla circolare n. 32/D, prot. n.8313 del 3 agosto 2005, emanata da questo Ufficio per la corretta applicazione della complessiva disciplina del commercio e movimentazione dei precursori di droga e dei prodotti chimici di base, si comunica che sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 9 aprile 2009, serie L 95, pagine 13-15, è stato pubblicato il Regolamento (CE) n. 297/2009 della Commissione dell'8 aprile 2009, che si trasmette in allegato, che modifica il Regolamento (CE) n. 1277/2005.

La modifica introdotta è costituita dalla sostituzione dell'Allegato IV del Regolamento (CE) n. 1277/2005. Tale Allegato IV, com'è noto, elenca per ciascuna delle sostanze delle categorie 2 e 3 indicate nell'allegato del Regolamento (CE) n.111/2005, i paesi in relazione ai quali è necessaria una notificazione preventiva all'esportazione. Ne consegue che gli elenchi di cui all'Allegato IV includono paesi terzi che hanno chiesto di ricevere notificazioni preventive alle esportazioni a norma dell'articolo 12, paragrafo 10, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

In pratica, nei nuovi elenchi (Allegato IV) riportati nel Regolamento (CE) n. 297/2009, rispetto a quanto riportato nell'Allegato IV del Regolamento (CE) n. 1277/2005, sono stati eliminati la Romania ed il Panama, mentre sono stati aggiunti il Canada, le Maldive, l'Oman e la Repubblica di Corea.

Nel concreto, il nuovo regolamento ha esteso l'obbligo di autorizzazione singola per l'esportazione di **Metilettilchetone**, **Toluene**, **Acetone** ed **Etere etilico**, inclusi nella categoria 3, per i seguenti paesi: **Canada**, **Maldive**, **Oman** e **Repubblica di Corea**

Detto obbligo è stato invece eliminato per la Romania, per quanto attiene ai precursori di tutte e tre le categorie, in quanto facente parte dell'Unione europea e, per Panama, per quanto concerne la sola categoria 3.

Si reputa opportuno far presente che l'eliminazione dell'obbligo di autorizzazione singola per l'esportazione di precursori per la Romania è di fatto già in vigore dalla data di ingresso di questo paese nell'Unione europea, avvenuta sin dal 1° gennaio 2007.

Ne discende che le operazioni con la Romania prevedono, allo stato attuale, gli stessi obblighi in vigore per le operazioni intracomunitarie stabilite dal Regolamento (CE) n. 273/2004.

Premesso quanto sopra ed in ottemperanza a quanto disposto dal nuovo Regolamento (CE) n. 297/2009, si precisa che l'Allegato 5 della citata circolare n. 32/D, prot. n.8313 del 3 agosto 2005, dev'essere considerato sostituito con il nuovo elenco riportato nell' "Allegato 5" accluso alla presente.

Si rende infine noto che il Regolamento (CE) n. 297/2009 è entrato in vigore il 29 aprile 2009 e che l'Ufficio Centrale Stupefacenti del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha già diramato, in proposito, le opportune istruzioni agli operatori di categoria interessati in data 23 aprile 2009.

Codeste Direzioni Regionali provvederanno a diramare il contenuto della presente comunicazione ai dipendenti uffici, facendo presente che restano valide tutte le altre disposizioni impartite con la predetta circolare n. 32/D.

Il Direttore dell'Ufficio Antifrode Centrale
Dr. Giovanni Bocchi

ALLEGATO 5 (*)

PRECURSORI DI DROGA DI CATEGORIA 3

Destinazioni verso le quali occorre la preventiva autorizzazione di esportazione dell'autorità competente (in Italia: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Settore Salute - Ufficio Centrale Stupefacenti)

Sostanza	Destinazione	
Metiletilchetone (MEK) 1) Toluene 1) Acetone 1) Etere etilico 1)	Antigua e Barbuda Argentina Benin Bolivia Brasile Canada Isole Cayman Cile Colombia Costa Rica Repubblica Dominicana Ecuador Egitto El Salvador Etiopia Guatemala Haiti Honduras India Giordania Kazakistan	Libano Madagascar Malaysia Maldive Messico Nigeria Oman Pakistan Paraguay Perù Filippine Repubblica di Moldavia Repubblica di Corea Federazione russa Arabia Saudita Tagikistan Turchia Emirati arabi uniti Repubblica unita di Tanzania Uruguay Venezuela
Cloruro di idrogeno (acido cloridrico) Acido solforico	Bolivia Cile Colombia Ecuador	Perù Turchia Venezuela

1) I sali di tali sostanze in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.

(*) Sostituisce l'Allegato 5 riportato nella circolare n. 32/D, prot. n.8313 del 3 agosto 2005.

REGOLAMENTO (CE) N. 297/2009 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1277/2005 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1 e l'articolo 12, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce i paesi terzi destinatari che richiedono misure specifiche di monitoraggio sull'esportazione di precursori di droghe dalla Comunità. L'allegato IV del suddetto regolamento elenca per ciascuna delle sostanze delle categorie 2 e 3 dell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005, i paesi in relazione ai quali è necessaria una notificazione preventiva all'esportazione. Gli elenchi includono paesi terzi che hanno chiesto di ricevere notificazioni preventive alle esportazioni, a norma dell'articolo 12, paragrafo 10, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope.
- (2) La Romania rientra nell'elenco di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1277/2005. Poiché la Romania è

diventata uno Stato membro, è necessario eliminarla dagli elenchi.

- (3) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1277/2005 non elenca tutti i paesi terzi che hanno chiesto di ricevere notificazioni preventive all'esportazione dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1277/2005. Dal 2005, Canada, Maldive, Oman e Repubblica di Corea hanno effettuato tali richieste e perciò devono essere aggiunti.
- (4) Di conseguenza, il regolamento (CE) n. 1277/2005 dev'essere modificato.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1277/2005 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2009.

Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 202 del 3.8.2005, pag. 7.

ALLEGATO

«ALLEGATO IV

1. Elenco dei paesi di cui all'articolo 20, per i quali una notificazione preventiva è prevista per le esportazioni di sostanze classificate della categoria 2, di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005

Sostanza	Destinazione	
Anidride acetica Permanganato di potassio	Qualsiasi paese terzo	
Acido antronilico	Antigua e Barbuda Benin Bolivia Brasile Canada Isole Cayman Cile Colombia Costa Rica Repubblica Dominicana Ecuador Etiopia Haiti India Indonesia Giordania Kazakistan Libano Madagascar	Malaysia Maldive Messico Nigeria Oman Paraguay Perù Filippine Repubblica di Moldavia Federazione Russa Arabia Saudita Sudafrica Tagikistan Turchia Emirati arabi uniti Repubblica Unita di Tanzania Venezuela
Acido fenilacetico Piperidine	Antigua e Barbuda Benin Bolivia Brasile Canada Isole Cayman Cile Colombia Costa Rica Repubblica Dominicana Ecuador Etiopia Haiti India Indonesia Giordania Kazakistan Libano Madagascar	Malaysia Maldive Messico Nigeria Oman Paraguay Perù Filippine Repubblica di Moldavia Federazione Russa Arabia Saudita Tagikistan Turchia Emirati arabi uniti Repubblica unita di Tanzania Stati Uniti d'America Venezuela

2. Elenco dei paesi di cui agli articoli 20 e 22 per i quali una notificazione preventiva e un'autorizzazione all'esportazione è richiesta per le esportazioni di sostanze classificate della categoria 3 di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005

Sostanza	Destinazione	
Metiletilchetone (MEK) ⁽¹⁾	Antigua e Barbuda	Libano
Toluene ⁽¹⁾	Argentina	Madagascar
Acetone ⁽¹⁾	Benin	Malaysia
Etere etilico ⁽¹⁾	Bolivia	Maldive
	Brasile	Messico
	Canada	Nigeria
	Isole Cayman	Oman
	Cile	Pakistan
	Colombia	Paraguay
	Costa Rica	Perù
	Repubblica Dominicana	Filippine
	Ecuador	Repubblica di Moldavia
	Egitto	Repubblica di Corea
	El Salvador	Federazione Russa
	Etiopia	Arabia Saudita
	Guatemala	Tagikistan
	Haiti	Turchia
	Honduras	Emirati arabi uniti
	India	Repubblica unita di Tanzania
	Giordania	Uruguay
	Kazakistan	Venezuela
Cloruro di idrogeno	Bolivia	Perù
Acido solforico	Cile	Turchia
	Colombia	Venezuela
	Ecuador	

⁽¹⁾ Ciò include i sali di queste sostanze in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.»